

Cremona, 21 febbraio 2024

Prot. 30/7C

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale del Personale Scolastico

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it;

p.c.dgper.ufficio4@istruzione.it

Oggetto: Richiesta esonero per la partecipazione a "CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FESTIVAL" Cremona, 27 – 29 settembre 2024 per il personale scolastico


CremonaFiere organizza una serie di seminari e presentazioni che si effettueranno secondo le modalità di seguito indicate:

Nome iniziativa	Cremona Musica International Exhibitions and Festival
Tema	Gli appuntamenti che si svolgeranno durante Cremona Musica International Exhibitions and Festival costituiscono un'importante occasione di formazione e aggiornamento per il mondo della Scuola e dei Conservatori: infatti in questo contesto saranno presenti relatori la cui autorevolezza nell'approfondimento delle tematiche connesse alla didattica è riconosciuta a livello internazionale. Particolare focus sarà dedicato all'utilizzo della tecnologia digitale in funzione della valorizzazione dello strumento musicale tradizionale considerati anche nell'ottica di una moderna didattica aperta a esperienze di alto livello. In considerazione del livello delle proposte destinate al corpo docente, il Ministero dell'Istruzione negli anni precedenti ha riconosciuto l'esonero dal servizio per gli insegnanti intervenuti alla Manifestazione.
Destinatari	L'iniziativa si rivolge al personale docente di educazione musicale e agli insegnanti di strumento musicale degli istituti di ogni ordine e grado
Ambito	Internazionale
Data	Dal 27 al 29 settembre 2024
Sede	Fiera di Cremona, P.zza Zelioli Lanzini, 1 – 26100 Cremona
Docenti coinvolti	Cremona Musica International Exhibition and Festival si rivolge all'intero corpo docente italiano del settore musicale anche tramite una propria campagna di comunicazione. Nel corso degli anni la partecipazione ha superato il centinaio di docenti registrati.
Modalità	Accesso a titolo gratuito

Considerata l'importanza delle tematiche trattate in funzione della crescita professionale degli insegnanti e dell'arricchimento informativo correlato alla partecipazione degli eventi, si richiede per i partecipanti l'esonero dal servizio ai sensi degli art 453 del D.L. vo 297/94 così come modificato e integrato dall'art. 26 comma 11 della legge 448/98. Nessun onere è previsto a carico dell'Amministrazione.

Il Presidente
Roberto Bilioni






Descrizione Evento

Cremona è la capitale della musica, della liuteria e dello strumento musicale d'artigianato e *Cremona Musica International Exhibitions and Festival* (27 – 29 settembre 2024), è il momento nel quale si articola una proposta culturale in linea con lo spirito di città depositaria dell'evoluzione storica del violino e della maestria nell'arte costruttiva dello strumento musicale di alta qualità: Cremona è infatti la patria di importanti maestri come Antonio Stradivari, Nicola Amati e Giuseppe Guarneri del Gesù, i più grandi liutai mai esistiti. Inoltre, la Tradizione Liutaria cremonese, è riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO.

L'indiscutibile connotazione internazionale di *Cremona Musica International Exhibitions and Festival* è rappresentata dalla grande affluenza di espositori da 35 Paesi e visitatori che da oltre 72 Paesi (dati 2023) ogni anno si danno appuntamento in città confermando la manifestazione come un *unicum* nel panorama internazionale delle manifestazioni fieristiche del settore grazie alla capacità di coniugare la valorizzazione di un grande patrimonio artistico e artigianale con iniziative di promozione della tradizione musicale italiana.

In un ambito quindi di assoluta eccellenza, l'arte costruttiva e la musica diventano le protagoniste di numerosi appuntamenti di grande spessore culturale che coinvolgono l'intera comunità musicale. Infatti il tradizionalmente ricco programma di eventi collaterali di *Cremona Musica International Exhibitions and Festival* vede la partecipazione dei massimi esperti internazionali sui diversi aspetti della musica e della liuteria, e affronta ogni anno temi di grande attualità.





CREMONA MUSICA

INTERNATIONAL EXHIBITIONS *and festival*

Da venerdì 27 a domenica 29 Settembre 2024

Anteprima Programma artistico-culturale Cremona Musica 2024

Cremona Musica International Exhibitions è l'incontro da non perdere nel cuore della musica. *Cremona Musica* è la manifestazione dedicata agli strumenti musicali di alta qualità più importante del mondo, ed è l'unica fiera italiana e in Europa nel suo genere. La manifestazione si svolge nel quartiere fieristico di Cremona, la città di Stradivari, nota in tutto il mondo per l'antica tradizione liutaria e la storica vocazione per le sette note.

Al centro della musica | Cresciuta fino a richiamare, solo nell'edizione 2023, oltre 20.000 visitatori *Cremona Musica* si conferma un appuntamento irrinunciabile **per tutti i produttori di strumenti musicali da tutto il mondo**, così come per gli **editori musicali, i commercianti, e i compratori internazionali più qualificati**. Oltre che - naturalmente - per **la grande comunità di musicisti professionisti e amatoriali**.

Come un'orchestra | A *Cremona Musica* si incontra davvero **tutto** il mondo della musica: dagli strumenti ad arco con *Mondomusica*, al meglio della chitarra acustica mondiale con l'*Acoustic Guitar Village*, dalla sezione *Cremona Wind*, dedicata agli strumenti a fiato, fino a *Piano Experience*, la speciale sezione riservata ai pianoforti e l'*Accordion Show*, lo spazio dedicato al mondo della fisarmonica.

Dove la musica "succede" | A *Cremona Musica*, la musica si sente, si guarda, si tocca, si prova e accade. Per l'edizione 2024 sono infatti in programma **oltre 150 eventi tra concerti, seminari, masterclass, tavole rotonde, workshop, mostre e presentazioni**: una occasione per fare il punto sul panorama della musica suonata, insegnata nelle scuole, e sulle nuove tecnologie. Una piazza aperta alla contaminazione fra passato, presente e futuro di musica e musicisti.

Perché creiamo un programma così ricco | Perché intendiamo rivolgerci a un pubblico vasto e molto eterogeneo fatto di musicisti professionisti e amatoriali, costruttori di strumenti e accessori, rivenditori, editori musicali, insegnanti e studenti, accademie di musica e conservatori, investitori in strumenti di pregio, direttori artistici di teatri e sale da concerto: interessi diversi ma con molti punti di contatto. *Cremona Musica* è un luogo in cui professionalità e passioni si incontrano e fanno nascere collaborazioni nuove e occasioni di business.

Una community grande come il mondo | *Cremona Musica* è una grande fiera ma anche un luogo di **incontro, formazione, specializzazione, spettacolo e performance** aperto all'intera comunità di amanti delle sette note. Tutti gli eventi sono studiati insieme ai nostri artistic advisor per creare occasioni di interesse per le diverse professionalità legate al mondo degli strumenti musicali e della grande musica, così come del semplice appassionato. La grande musica, per tutti.



Anticipazioni:

Eventi e Concerti live

1. Cremona Musica Awards

Il Cremona Musica Award 2024, giunto alla undicesima edizione, si conferma come un premio di rilievo internazionale, che consente di portare a Cremona Musica alcuni dei più importanti e famosi musicisti del mondo.

Per l'edizione 2024, si ipotizzano i seguenti artisti:

Composizione: **Giorgio Battistelli**

Comunicazione: **Stefano Bollani** (per la trasmissione "Via dei Matti")

Esecuzione: **Lang Lang**

Progetto: **Gustav Mahler Jugendorchester**

2. Piano Festival

Proseguimento del progetto già avviato negli scorsi anni, con un programma di concerti e presentazioni con pianisti di fama mondiale. I contatti con grandi pianisti saranno uno strumento di collaborazione con le aziende di pianoforti per creare contatti tra artisti e aziende, a beneficio di entrambi. Saranno presenti artisti internazionali.

3. Presentazioni di libri e CD

Serie di eventi di presentazioni di libri e di progetti di ricerca musicologica (in collaborazione con l'Università di Pavia, dipartimento di Musicologia di Cremona), per portare a Cremona anche importanti scrittori, musicologi e giornalisti italiani e stranieri, contribuendo a fare di Cremona Musica il "punto di incontro" più importante per chi si occupa di musica in Italia.

4. Tavole rotonde

Le tavole rotonde, tutte in diretta streaming vedranno la partecipazione di ospiti internazionali e di musicologi e giornalisti membri della Media Lounge. Le tematiche che verranno trattate sono:

- formazione musicale
- produzione musicale
- comunicazione musicale e formazione del pubblico
- coproduzioni e scambi internazionali

Questi eventi saranno organizzati in collaborazione con l'Università di Pavia, dipartimento di Musicologia di Cremona, con i rappresentanti della Fondazione Stauffer, del Conservatorio Monteverdi e del Teatro Ponchielli e del Museo del Violino.

Concorsi

- Pianolink International Amateurs Competition (V edizione) il concorso pianistico dedicato ai pianisti per passione
- Disklavier Composers Contest, il concorso di composizione che sfrutta la tecnologia Disklavier che fa suonare autonomamente il pianoforte. La finale del concorso si tiene in occasione di Cremona Musica.

ACOUSTIC GUITAR VILLAGE

Mostre

Mostra di chitarre storiche, con un'area dedicata agli strumenti etnici

Cremona Mandolini in Mostra, l'evento dedicato al mondo del mandolino che tanto successo ha avuto nella scorsa edizione, presenterà, oltre ad una mostra storica, una serie di appuntamenti culturali e di esibizioni live di ensemble mandolinistiche provenienti da varie città d'Italia, sempre con la direzione artistica del maestro Carlo Aonzo e la collaborazione del maestro liutaio Lorenzo Frignani.

Conferenze e presentazioni

Numerose le varie conferenze, presentazioni ed incontri che si svolgeranno nella speciale Area Eventi dell'AGV.

Francesco Taranto curerà come ogni anno il 7° Convegno "La Chitarra in Italia tra Ottocento e Novecento" e il Master sul repertorio e tecnica della Chitarra dell'Ottocento, con numerosi interpreti, relatori ed esperti.

Italian Bluegrass Meeting

in programma sabato 28 settembre sul Live Stage, coordinato da Danilo Cartia e che presenterà numerose band e musicisti appassionati del genere bluegrass music, italiani ed europei. Jam sessions, performance e workshops per tutta la giornata con divertimento assicurato e cena finale di tutti i partecipanti!

Corde e Voci d'Autore

la rassegna di cantautori-chitarristi coordinata da Andrea Tarquini. Ospiti molti artisti di valore nazionale e interpreti in via di definizione e conferma.

Performance live sull'Open Stage

Una non stop giornaliera di performance per tutti i giorni della manifestazione, con chitarre acustiche, mandolini, ukulele pronti a dialogare con fisarmoniche, fiati, pianoforti e altri strumenti presenti nei vari saloni di Cremona Musica.

ACCORDION SHOW

Oltre ai consueti appuntamenti all'interno dell'Area Eventi del padiglione 1 e sull'Open Stage esterno, l'Accordion Show avrà spazi e performance all'interno di Cremona Musica Downtown, concerto all'interno del cortile Federico II per sabato sera 28 settembre, e di Cremona Musica Downtown Giovani, per la giornata dedicata ai giovani di domenica 29 settembre.

CREMONA WINDS

Anche quest'anno Cremona Musica sarà teatro del cremona Band Festival, una rassegna bandistica che ospiterà oltre 400 musicisti di strumenti a fiato.

Verranno organizzati inoltre eventi di natura culturale come masterclass di importanti strumentisti, che in alcuni casi saranno gli stessi dimostratori di marchi importanti, e delle masterclass tecniche sulla costruzione e la riparazione degli strumenti con artigiani del settore.



Verranno invitati strumentisti a fiato per esibizioni sull'Open Stage come ospiti di altre formazioni già presenti nella programmazione, oppure qualche ensemble di soli fiati da proporre nel centro storico della città (Cortile Federico II) dove il contesto valorizzerebbe ancora di più l'esibizione.

EVENTI IN CENTRO CITTA'

Sono in fase di definizione numerosi eventi in centro città:

Finale del Concorso Pianolink International Amateurs Competition (V edizione)
Teatro Ponchielli

Cremona Musica Downtown – Cortile Federico II

Il concerto di sabato sera 28 settembre nello storico cortile Federico II sarà l'occasione per tutti i visitatori ed espositori di partecipare ad una bellissima serata di musica di alta qualità e alla festa celebrativa dell'edizione 2024 dell'AGV a Cremona Musica in pieno centro storico. Il programma, in via di definizione, vedrà la presenza di alcuni degli artisti già citati e altri che interverranno per l'occasione.

Cremona Musica Downtown Giovani – Centr città

Si svolgerà in centro città e prevede le esibizioni di vari solisti e band acustiche giovanili

ALLEGATO "B" a T. l. n. 8305 della raccolta
STATUTO DI CREMONAFIERE S.P.A.

CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SCOPO SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "CREMONAFIERE S.P.A." (di seguito chiamata brevemente "società").

Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale in Cremona. Nelle forme di voto in volta richieste, possono venire istituite o sopresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia, sia all'estero.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemila cento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società ha per oggetto:

(1) la gestione di quadri fieristici in proprietà e di terzi, con relative locazioni e sublocazioni parziali concordate a tutti i sensi ad essi connessi;

(2) l'organizzazione, in Italia ed all'estero, di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e trade fairs ed eventi accessori e collaterali, la fornitura di servizi inerenti alle suddette attività, quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informativo, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni di natura industriale, anche attraverso la gestione di siti Internet e l'utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie;

(3) la pubblicazione di cataloghi, periodici, comunicati e stampati, relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede.

4.2 La società ha la facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, lettere ed altri diritti (esclusa quella dei quotienti), diritti d'autore e assimili ed ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti l'oggetto sociale.

4.3 La società, inoltre, nel più assoluto rispetto delle prescrizioni e delle riserve previste in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili e funzionalmente connesse con l'oggetto sociale;

- prestare servizi, fiduciarî ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obblighi di terzi nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessi e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi a servizi analoghi, affine o comunque funzionalmente connesse al proprio oggetto sociale, purché tali attività non assumano carattere prevalente rispetto a quella che è l'attività riconducibile all'oggetto sociale principale e riferito ad essa meramente strumentale. L'attività di assicurazione di partecipazioni o di interesse non potrà comunque essere esercitata nei confronti del pubblico.

Tutto quanto sopra con l'esclusiva esclusione di ogni attività riservata ed in particolare con l'esclusiva esclusione dell'esercizio nel confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come attività finanziaria.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 5 - Capitale e versamenti

5.1 Il capitale della società è di Euro 1.032.920,00 (unmilionetredicemilanocecentoventi e zero centesimi) rappresentato da n. 1.032.920 (unmilionetredicemilanocecentoventi) azioni nominative (unmilionetredicemilanocecentoventi) del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Al sensi dell'art. 2318, comma 1 c.c., le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nel modo e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico del socio in ritardo nel pagamento decorrono interessi nella misura annua del tasso BCE in vigore alla data in cui il ritardo permise, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'art. 2314 del Codice Civile.

Articolo 6 - Diritti delle azioni

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni

7.1 Le azioni ed i diritti di opzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

7.2 Nel caso che un socio intenda alienare a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito (di cui compreso, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la donazione, la permuta, la dote in solutum, il conferimento), in tutto o in parte, le proprie azioni o i propri diritti di opzione a terzi spettano agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi, in caso di concorso, in proporzione del numero delle azioni da ciascuno di essi possedute alla data di richiesta del trasferimento e pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte, le proprie azioni o i propri diritti di opzione dovrà prima offrirli in vendita agli altri soci ai quali dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il numero delle azioni o dei diritti di opzione che intende alienare, il prezzo che ne richiede, e ciò anche in tutti quei casi in cui il negozio traslativo non prevede un corrispettivo o il corrispettivo non è in denaro, e le condizioni dell'alienazione nonché i dati identificativi del soggetto cui intende alienarli.

Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il socio, sotto pena di decadenza, dovranno dichiarare, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, se intendono accettare la proposta di alienazione. La prelazione potrà comunque essere esercitata solo sull'intera quantità di azioni o di diritti di opzione offerti.

Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione è ritenuto rinunciato, salvo che, nel termine fissato il socio interessato eccitino all'offerente l'eccezione del prezzo richiesto, impegnandosi ad accettare a quel prezzo che sarà determinato da un collegio di arbitrali composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dal due arbitrali così nominati. Copia della comunicazione con cui si eccitino e si chiede la costituzione del collegio dovrà essere inviata contestualmente anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora una parte non provvedesse alla nomina del proprio arbitrale entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'altra parte, ovvero qualora i due arbitrali non si accordassero per la nomina del terzo, in un periodo di 20 (venti) giorni successivi, la nomina dell'arbitrale o degli arbitrali mancanti verrà effettuata su richiesta della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Cremona.

Il collegio così composto esaminerà senza alcuna formalità la validazione sottopo-

sta al suo esame secondo equità, dovrà assumere le proprie determinazioni entro 15 (quindici) giorni lavorativi e stabilirà anche come debbono essere ripartite tra le parti le spese per la sua attività, basandosi sui seguenti principi: (1) dovrà essere stabilita una percentuale di invarianza in più o in meno rispetto al prezzo richiesto dall'offerente, entro la quale le spese dovranno essere sostenute in parti uguali; (2) al di sopra di tale percentuale di invarianza, cioè nel caso in cui il prezzo richiesto dall'offerente ecceda quello stabilito dal collegio, le spese saranno interamente a carico del socio offerente, mentre nel caso contrario, ossia di prezzo richiesto dall'offerente inferiore di oltre la percentuale di invarianza rispetto a quello stabilito dal collegio, le spese saranno interamente a carico del socio che ha non eccetto l'eccezione del prezzo preannunciando la costituzione del collegio. Nel caso più soci eccitino l'eccezione del prezzo preannunciando la costituzione del collegio essi saranno considerati insieme una sola parte sia al fini della nomina del proprio arbitro, nel senso che verrà per tutti la nomina effettuata dal socio che abbia eccetto l'eccezione e nominato il proprio arbitro con la comunicazione che per prima sia stata ricevuta dall'offerente, che della ripartizione delle spese secondo quanto sopra previsto. Salvo diversi accordi, tra tutti i soci le spese dovranno essere ripartite in parti uguali indipendentemente dalla partecipazione posseduta. Copia del provvedimento con cui il collegio assume le sue determinazioni dovrà essere inviata contestualmente all'offerente, agli altri soci che abbiano richiesto la costituzione del collegio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Arbitrale.

Decorso inutilmente il termine entro il quale la prelazione deve essere esercitata, l'alienazione potrà essere effettuata a favore del soggetto indicato, sempre che avvenga entro sessanta giorni dalla data della scadenza, decorri i quali, per alienare, dovrà essere espletata di nuovo la procedura della prelazione.

Sono sottratte al diritto di prelazione le istruttorie e le rettificazioni fiduciarie a condizione che non vi siano esenzioni nelle persone dei fiduciari.

7.3 Le azioni ed i diritti di opzione sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

Articolo 8 - Recesso

8.1 I soci possono recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, nel caso previsto dall'art. 2437 del Codice Civile e di altre disposizioni di legge.

8.2 Valgono le disposizioni degli articoli dal 2437 bis al 2437 quater del Codice Civile.

Articolo 9 - Domicilio del Socio

9.1 Il domicilio del socio, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci. L'onere del socio comunicare alla società, al fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefono e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'iscrizione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

Articolo 10 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni

10.1 L'Assemblea straordinaria del socio può deliberare, a fronte di apporti in denaro o in natura senza obbligo di rimborso di soci o di terzi diversi dal conferimento nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2316, comma 6, del Codice Civile, che consistono in certificati di partecipazione dotati dei seguenti diritti:

- a) il diritto ad una remunerazione annua complessivamente determinata secondo criteri che tengano anche conto delle finalità degli apporti;
- b) il diritto, tramite il rappresentante comune, di prendere visione del libro soci;

c) il diritto di ricevere, tramite il rappresentante comune e con periodicità annuale, relazioni dell'organo amministrativo concernenti l'andamento della gestione;

d) il diritto di voto, da esercitare tramite il rappresentante comune, in ordine ad eventuali atti di amministrazione straordinaria a tutti ad oggetto i beni e strumentalmente apporti onerosi aventi ad oggetto gli investimenti effettuati con gli apporti;

e) tramite il rappresentante comune il diritto di intervento, ma non di voto, nell'assemblea ordinaria o straordinaria del socio.

10.2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma saranno nominativi e trasferibili, sia per atto tra vivi che per successione mortis causa. Nel caso di trasferimento, il loro acquirente dovrà subentrare nell'assunzione degli apporti.

10.3. In caso di inadempimento del sottoscrittore o del suo avente causa all'effettuazione dell'apporto promesso, si renderà solidalmente applicabile nei loro confronti una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'apporto promesso salvo il maggior danno. I diritti amministrativi e patrimoniali di cui al comma 1 saranno inoltre sospesi. A tutela degli eventuali aventi causa del primo sottoscrittore dello strumento finanziario, quest'ultimo, se interamente liberato, recherà la stampigliatura "interamente liberato".

10.4. Gli apporti connessi agli strumenti finanziari emessi si intenderanno effettuati per l'intera durata della società ed eventuali proroghe della medesima, deliberate dall'Assemblea del socio, computeranno automaticamente proroga anche degli apporti necessari anche in deroga alla disposizione del comma 6.

10.5. Sussistendone i presupposti e secondo le modalità di volta in volta ritenute più opportune, sarà comunque nella facoltà della Società procedere, previa approvazione delibera dell'organo amministrativo, al riscatto totale o parziale degli strumenti finanziari.

10.6. L'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari dovrà approvare le delibere dell'assemblea del socio che direttamente pregiudichino i diritti di categoria. Tale approvazione sarà condizione di efficacia relativa della delibera dell'assemblea del socio.

L'assemblea speciale delibererà inoltre:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sulla rione di responsabilità nei suoi confronti;
 - b) sugli altri oggetti di interesse comune alla categoria degli strumenti finanziari.
- Al sensi dell'art. 2316, comma 2, del Codice Civile l'assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari si applicheranno le disposizioni previste per l'assemblea straordinaria del socio. Al rappresentante comune si applicheranno invece le disposizioni di cui agli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile in quanto compatibili.
- 10.7. Si intende che gli apporti effettuati a fronte della sottoscrizione degli strumenti finanziari costituiranno in una specifica riserva non imputabile al capitale sociale né distribuibili agli azionisti.


Articolo 11 - Obblighi sociali e finanziamenti soci

11.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. La competenza spetta in ogni caso all'Assemblea straordinaria.

11.2 La società avrà la facoltà di raccogliere a titolo di finanziamento, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

11.3 I finanziamenti del socio, anche qualora non siano eseguiti in proporzione al numero delle azioni possedute, non produrranno interessi, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

CAPO III - ASSEMBLEA



Articolo 12 - Competenza dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 E' indogabilmente riservata alla competenza dell'Assemblea del Sod la decisione di autorizzare l'organo amministrativo a:

- a) alienare, disporre in qualsiasi altro modo includere senza limitazione di conferimento in Società, la fusione e la scissione, affittare, costituire garanzie a terzi diritti di godimento sia reali che personali sull'azienda o parti d'azienda della Società e/o su tutte o parte delle manifestazioni facoltative di proprietà della Società, "basterie" in qualsiasi modo tali manifestazioni dal sito di Cremona, stipulare assicurazioni in partecipazione o coassicurazioni rispetto alle stesse, rinunciare a tali manifestazioni o allo svolgimento delle stesse;
- b) compiere qualsiasi atto di disposizione avente ad oggetto gli immobili di proprietà della Società o della stessa avuti in concessione, sotto qualsiasi forma, costituire garanzie o altri diritti di godimento sia reali che personali agli stessi.

12.3 L'Assemblea approva il piano programmatico annuale e biennale proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in un Paese dell'Unione Europea, mediante avviso contenente l'elenco del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, alternativamente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza della formalità suddette, l'Assemblea si reputa validamente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, come previsto dall'art. 2356 comma quinto del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stabilito dall'art. 2354 comma 2 del Codice Civile e, nel caso previsto dalla citata disposizione legislativa, tale termine può essere prorogato sino a un termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura.

13.2 Nell'atto di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda adunanza, che non può, tuttavia, avere luogo nella stessa data fissata per la prima.

13.3 Qualora i soci intervenuti in prima convocazione non rappresentino complessivamente le percentuali indicate nell'articolo 14 che segue e la seconda convocazione non sia già prevista nell'atto di convocazione, l'Assemblea viene nuovamente convocata.

Articolo 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

14.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita quale che sia la percentuale di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e delibera sulle materie all'ordine del giorno a maggioranza del capitale intervenuto.

14.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del

capitale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

14.3 Per le delibere assembleari riguardanti gli argomenti di cui al precedente punto 12.2, nonché per le modifiche agli articoli 14, 17.2, 22.1 del presente Statuto sarà richiesto il voto favorevole di almeno il 55% (cinquantacinque per cento) della totalità delle azioni possedute dagli Enti pubblici e/o dalle società interamente partecipate dagli stessi Enti pubblici, qualora soci.

Articolo 15 - Diritto di intervento all'Assemblea

15.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti a libro soci.

15.2 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità a quanto disposto dall'art. 2372 Cod. Civ. e ferri i divieti di legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.

15.3 Al sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2370 del Codice Civile, è consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da altra persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nel caso di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- (i) un minimo di 13 (tredici) membri nel caso in cui gli enti pubblici non abbiano comunicato di volersi avvalere della facoltà di nomina congiunta di cui all'art. 17.2 o di 17 (diciassette) membri nel caso in cui invece sia stato comunicato di volersi avvalere di tale facoltà. Qualora il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo il numero dei componenti potrà essere integrato, sempre entro il limite massimo sopra indicato a seconda di come sta avvenuta la nomina dei componenti da parte degli enti pubblici d'intervento del mandato, con successivi delibera assembleare; i componenti così nominati cesseranno dalla carica insieme agli Amministratori nominati all'inizio del mandato. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

17.2 Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, sia il Comune di Cremona che alla Provincia di Cremona ed alla Camera di Commercio L.A.A. di Cremona è riservata la nomina di un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione pari a:

- (i) 2 (due) per il Comune di Cremona;
- (ii) 1 (uno) ciascuno per la Provincia di Cremona e la Camera di Commercio L.A.A. di Cremona.

I tre enti potranno decidere inindiscutibilmente di procedere con nomina congiunta di tutti i componenti spettanti cumulativamente agli enti pubblici, nel qual caso nomineranno 5 (cinque) componenti. La scelta di procedere con nomi congiunta

deve essere comunicata agli altri soci, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, almeno il giorno prima di quello dell'adunanza; in caso di nomina da effettuarsi in occasione della stessa riunione nella quale viene approvata il presente Statuto l'esercizio della facoltà di nomina congiunta potrà essere comunicata in occasione della riunione stessa. Nel caso di soprasseduta per qualsiasi motivo di uno o più degli enti, o di trasferimento per qualsiasi motivo della partecipazione oga lega ad altro ente pubblico, le disposizioni di cui sopra dovranno intendersi riferite al soggetto (o ai soggetti cumulativamente considerati) titolare della partecipazione.

17.3 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile, salvo che il titolo di uno degli Amministratori nominati dagli enti pubblici, nel qual caso la nomina del sostituto spetterà all'ente pubblico, o agli enti pubblici congiuntamente, a seconda del caso, che avranno effettuato la nomina dell'amministratore della cui sostituzione si tratta; qualora il Consiglio venisse per qualsiasi causa ridotto a meno della metà degli Amministratori eletti dall'Assemblea o nominati dai soci, i rimanenti decideranno di licenziare e si dovrà convocare l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

17.4 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile, salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 18 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'atto di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione e, nel caso di urgenza, almeno un giorno prima. L'elenco può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il fax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso di almeno ventiquattro ore.

19.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

19.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza del voto degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Esecutivo composto da 7 (sette) membri, tra cui vi saranno di diritto il Presidente ed il Vice Presidente, mentre altri cinque membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri. Complessivamente, e quindi inclusi i membri di diritto, almeno tre membri del Comitato Esecutivo dovranno essere componenti degli enti pubblici. Ferri i limiti di cui all'art. 20.1, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad es-

so contenuti del Consiglio all'atto della sua istituzione.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza del voto degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 20 - Poteri, funzioni e componenti del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito del più ampio poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; segnalatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea e fatta eccezione per le attività indicate al punto 12.2 che precede.

Ferri le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione non delegabili a singoli amministratori a norma di legge, nonché ferri le eventuali preventive autorizzazioni assembleari di cui al precedente art. 12, sono comunque riservate alla competenza collegiale del Consiglio stesso:

- (a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione;
- (b) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituita;
- (c) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% (trenta per cento) del patrimonio netto;
- (d) la costituzione di ipoteche, garanzie o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società;
- (e) l'approvazione del bilancio preventivo, con relativa programmazione relativamente all'attività aziendale durante l'esercizio;
- (f) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;
- (g) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per la suddivisione, dell'attività sociale, per periodi non maggiori di sei anni;
- (h) acquistare, vendere e ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inventari all'oggetto sociale, salvo quanto previsto dall'art. 17.2;
- (i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nel finis di budget superiori ad Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), a soggetti comunque estranei al Consiglio.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

20.3 Per gli eventuali compensi agli Amministratori si rinvia alle norme del Codice Civile (art. 2359).

20.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare direttori, procuratori, liquidatori e rappresentanti preposti alle sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici, determinando i poteri e le attribuzioni, anche riguardo alla rappresentanza della società. Il Consiglio di Amministrazione può risolvere mandati speciali per determinati atti o categorie di atti anche a persone e-

stranee, determinando i poteri del mandatar e conferendo loro anche la rappresentanza sociale e l'istituzione al compimento degli atti compresi nel mandato.

Articolo 21 - Rappresentanza della Società

21.1 La rappresentanza della società di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziale ed Amministrativa ed ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed agli amministratori ed al procuratore a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega e con le modalità di firma eventualmente determinate all'atto di nomina.

21.2 La rappresentanza della società in liquidazione spetta all'liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti

22.1 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea della Società ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti richiesti dall'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Al sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, sia al Comune di Cremona, che alla Provincia di Cremona che alla Camera di Commercio I.A.A. di Cremona singolarmente o, a loro insindacabile giudizio, congiuntamente tra loro, è riservata la nomina di un numero di componenti del Collegio Sindacale proporzionale alla loro rispettiva o cumulativa partecipazione al capitale sociale. La scelta di procedere con nomina congiunta deve essere comunicata agli altri soci almeno il giorno prima di quello della nomina.

Al momento della nomina l'Assemblea elegge tra i componenti il Presidente.

I componenti del Collegio durano in carica per tre esercizi come previsto dall'art. 2400, comma 1 del codice civile e possono essere riconfermati.

I poteri e gli obblighi del Sindaco sono quelli stabiliti dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Al Sindaco effettivo spetta un emolumento che verrà determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Costituiscono cause di ineligibilità e decadenza dalla carica di sindaco le situazioni indicate dall'art. 2399 del Codice Civile.

22.2 - La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

22.3 - Verranno nell'ipotesi di cui all'art. 2400 bis, comma 2, del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Bilancio e utili

24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

Ove previsto da norme di legge o deliberato dall'Assemblea, il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione debitamente autorizzata.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino al raggiungimento del limite di legge, saranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 25 - Dividendi

25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati e-

sigli sono presunti a favore della Società.

CAPO VIII - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Liquidazione della Società

26.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

CAPO IX - LEGGE APPLICABILE

Articolo 27

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

F.TI: ZANCHI ROBERTO

LAURA GENIO NOTARIO (SIGILLO)=



